




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0009054 P-4.22.25  
del 13/10/2020



Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO: Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione) – COM(2020)323**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito ai progetti di atti legislativi dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio  
Daria Provvidenza Petralia



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Prot. n.

1924/244/SARCE/8416

Roma,

- 9 OTT. 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
*Dipartimento per le politiche europee*

E, p.c.

All'Ufficio del coordinamento legislativo

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

LORO SEDI

**Oggetto:** Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012) - proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione). Cod. Consiglio 10366/20- Cod. interistituzionale 2020/0145 (COD)- Cod. Commissione COM (2020) 323.

In riferimento alla richiesta in oggetto, si trasmette la relazione di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, unitamente alla tabella di corrispondenza, elaborata da questo dicastero con l'allegata nota del Dipartimento del tesoro prot. 73192 del 28 settembre 2020.

IL CAPO DELL'UFFICIO

*Olivero Chimenti*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE V

**ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-ECONOMIA**

**SEDE**

**OGGETTO:** Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012) – proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione). Cod. Consiglio 10366/20 – Cod. interistituzionale 2020/0145 (COD) – Cod. Commissione COM(2020) 323.

Si trasmette, come da richiesta di cui alla lettera prot. 68154 del 4 settembre 2020 ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Europee, Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE, la relazione ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, unitamente alla tabella di corrispondenza, elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.



**IL DIRIGENTE GENERALE**

*Firmato digitalmente da:*



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE V

**Relazione  
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione

- **Codice della proposta:** COM(2020) 323 del 01/09/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0145(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta, che assume la forma di un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, risponde all'esigenza di codificare il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, e i successivi regolamenti di modifica dello stesso. L'intervento intende pertanto contribuire alla trasparenza, alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, facilitandone la consultazione da parte dei cittadini.

Poiché in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne formano oggetto, il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora preservandone in pieno la sostanza e apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

**1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in base al quale l'Unione europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art. 5, parr. 1 e 2, TUE).

La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 114, par. 1, TFUE, avente per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno (trattasi della medesima base giuridica del regolamento (CE) n. 924/2009).

<b>2. Rispetto del principio di sussidiarietà</b>
La proposta mantiene immutati gli obiettivi all'origine del regolamento (CE) n. 24/2009 e dei successivi regolamenti di modifica dello stesso. Segnatamente, poiché tali obiettivi, volti ad agevolare il funzionamento del mercato interno con specifico riferimento ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'intervento, possono essere meglio conseguiti a livello dell'Unione, la proposta risulta rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5, par. 3, TUE.
<b>3. Rispetto del principio di proporzionalità</b>
La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, TUE, in quanto l'azione dell'Unione risulta limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare il corretto funzionamento del mercato interno.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto lo stesso contribuisce alla trasparenza, alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, facilitandone la consultazione da parte dei cittadini.
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
Trattandosi, come accennato, di un progetto volto a un'opera di codificazione della preesistente legislazione UE, tale da non apportare modifiche di carattere sostanziale alla stessa, non si formulano rilievi in relazione all'interesse nazionale.
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
In considerazione della natura dell'intervento, volto a un'opera di codificazione della normativa dell'Unione, non si ravvisano prospettive negoziali tra la Commissione europea e gli Stati membri.  Non si rileva la necessità di specifiche modifiche alla proposta di regolamento, la cui entrata in vigore è prevista il 20 aprile 2021.

## **C. Valutazione d'impatto**

<b>1. Impatto finanziario</b>
Non si rilevano elementi degni di nota.
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
A seguito della sua futura entrata in vigore, il regolamento oggetto della proposta in esame renderà necessario sostituire i riferimenti al regolamento (CE) n. 924/2009, di cui alla normativa nazionale vigente, con i corrispondenti riferimenti al nuovo regolamento. Si rimanda, per l'analisi di dettaglio, alla tabella di corrispondenza allegata.
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, legge n. 234/2012).

#### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Non si ravvisano effetti specificamente riferibili all'organizzazione della pubblica amministrazione.

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non si ravvisano effetti diretti sulle attività dei cittadini e delle imprese. In via indiretta, l'atto potrà avere effetti benefici in quanto l'opera di codificazione realizzata per il tramite dello stesso contribuirà a una maggiore comprensibilità e accessibilità della normativa dell'Unione da parte di cittadini e imprese.

#### **Altro**

-



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO  
DIREZIONE V

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione
– <b>Codice della proposta:</b> COM(2020) 323 del 01/09/2020
– <b>Codice interistituzionale:</b> 2020/0145(COD)
– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dell'Economia e delle Finanze

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11	-	Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto trattasi di disposizioni unionali, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, che riproducono il contenuto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 924/2009 e ai successivi regolamenti di modifica dello stesso.
Artt. 8, 9, 10 e 12	Art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3 ( <i>Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità</i> )  Artt. 1, 2, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 ( <i>Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti</i> )	Norme di natura primaria. Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Economia e delle Finanze  L'abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, a partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento di cui alla proposta in esame, renderà necessario sostituire i riferimenti operati al regolamento (CE) n. 924/2009 di cui al decreto legislativo

*tecniche e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità)*

21 gennaio 2011, n. 3 e al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, con i corrispondenti riferimenti al nuovo regolamento.

Si evidenzia altresì che il regolamento (UE) 518/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, ha modificato il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria. Tali modifiche sono oggetto di consolidamento nell'ambito della presente proposta di regolamento. Al riguardo, si segnala che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai contenuti del regolamento (UE) 518/2019 è previsto dal d.d.l. "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019", attualmente in stato di relazione presso il Senato della Repubblica, il quale all'art. 17 reca i "Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/518, che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria". Segnatamente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale, per come previsto dall'articolo 17 del citato d.d.l., prevede:

- le occorrenti modificazioni al testo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, al fine di prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) 924/2009, come introdotti dal regolamento (UE) 518/2019, per quanto riguarda le commissioni di conversione valutaria connesse, rispettivamente, a operazioni basate su carta e a bonifici. Si segnala, per completezza, che i citati articoli 3-bis e 3-ter del regolamento (CE) 924/2009 corrispondono, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della proposta di regolamento in esame;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la valutazione delle ulteriori ed eventuali modificazioni della normativa vigente, per i settori interessati, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 518/2009, oggetto di consolidamento nell'ambito della proposta di regolamento in esame.</li> </ul> <p>Sulla base di quanto suesposto, non si segnalano oneri finanziari o oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dall'adattamento dell'ordinamento nazionale.</p>
Art. 13	-	Non sono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria poiché l'art. 13 si applica ai soli Stati membri non aventi l'euro come valuta nazionale.
Artt. 14, 15 e 16	-	Non sono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria in quanto gli artt. 14, 15 e 16 della proposta recano disposizioni rispettivamente concernenti il riesame del regolamento, l'abrogazione di norme previgenti e l'entrata in vigore del regolamento.